

COMUNE DI GERMAGNO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N 11 DEL 27/03/2023

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Germagno, ai sensi del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Germagno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 CRITERI DI CALCOLO

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 ALIQUOTE

1. L'aliquota per l'annualità 2023 è stabilita nella misura dello 0,60% - aliquota unica.
2. La predetta aliquota diventa efficace dal momento della sua pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del Decreto Interministeriale 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3 Per gli anni successivi tale aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1 Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2 L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 ESENZIONI

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite il Regolamento con il quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione sono interamente soggetti ad imposizione.
3. Nel Comune di Loreglia si prevede di applicare la soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00 (diecimila)

Art. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

2. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 10 EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2023.